

LXXXI.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Considerazioni del Senatore Chiesi a favore dell'art. 159 di riferimento, a cui risponde il Senatore Pepoli G. — Osservazioni del Senatore Miniscalchi in appoggio dell'opinione del Senatore Pepoli G. — Considerazioni del Senatore Errante — Modificazione proposta dal Senatore De Filippo — Nuove osservazioni del Senatore Miniscalchi in risposta al Senatore Errante — Avvertenze del Senatore Castelli E. in favore dell'articolo — Appunto del Senatore Finali — La proposta del Senatore De Filippo non è appoggiata — Schiarimenti dei Senatori Lauzi e Chiesi — Risposta e dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia agli oppositori — Nuove osservazioni del Senatore Castelli E. — Approvazione per parti dell'articolo 259 — Proposta del Senatore Panattoni di aggiunta al detto articolo, combattuta dal Senatore Errante — Parole del Senatore Giovanola per un richiamo al Regolamento — Replica del Senatore Panattoni in appoggio dell'aggiunta da lui proposta oppugnata dai Senatori Errante, Gadda e dal Ministro — Ritiro dell'aggiunta del Senatore Panattoni — Approvazione dell'intero articolo 259 — Mozione d'ordine del Senatore Castelli E. — Approvazione dell'articolo 265 — Obbiezioni del Senatore Pepoli G. all'articolo 267, cui risponde il Ministro — Emendamento proposto dal Relatore — Approvazione dell'emendamento — Dichiarazioni del Relatore sull'emendamento proposto all'articolo 155 dal Senatore Mirabelli, accettato dalla Commissione — Appunto del Senatore Finali — Sotto emendamento del Senatore Castelli E. — Osservazioni del Senatore Mirabelli, del Ministro e del Relatore — Approvazione della prima parte dell'articolo emendato, e reiezione della seconda parte dell'emendamento Mirabelli, e del sotto-emendamento del Senatore Castelli E. — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro — Sotto-emendamento proposto dal Senatore Mirabelli all'articolo 156, accettato dalla Commissione — Osservazioni dei Senatori De Filippo e Mirabelli — Schiarimento del Relatore — Approvazione dell'articolo 156, emendato — Proposta d'aggiunta del Senatore Castelli E., all'articolo 39 votato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Gabrio Casati domanda un mese di congedo che gli viene dal Senato concesso.

Fa omaggio al Senato:

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio di numero sei copie del *Censimento della popolazione del Regno al 31 dicembre 1871*.

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il se-

guito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Siamo rimasti all'articolo 259 compreso nell'articolo 1, sul quale era stata sollevata questione dall'onorevole Senatore Pepoli.

La parola spetta all'onor. Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Ascoltai ieri con religiosa attenzione l'eloquente discorso dell'onorevole Senatore Pepoli: applaudii alla forma; ma confesso che ne riportai una spiacevole impressione per l'opposizione che egli ha fatto alle disposizioni, che io credo giustissime ed equissime, dell'articolo 259 del progetto.

Da più anni sorse da tutte parti un grido di lamento, e posso dir di dolore, per deplorare la misera condizione dei pretori. Fecero eco a questo grido i giornali più accreditati di tutte le provincie d'Italia, senza distinzione di colore, e di partiti politici, fecero eco la Camera elettiva e questo augusto Consesso.

Troppo lungo sarebbe, o Signori, citare le autorevoli parole che furono pronunciate su questo argomento nella Camera elettiva ed in questo recinto; mi limiterò a riportare la risposta che l'onorevole Ministro De Falco dava nella seduta dell'altra Camera il 29 maggio 1872 ad un onorevole Deputato, il quale deplorava la condizione miserevolissima dei pretori; e lo eccitava a prendere qualche temperamento in loro favore.

L'onorevole Ministro rispondeva in questi termini:

« Quanto ai pretori, è una necessità urgente il migliorare un poco la loro condizione; essi sono troppo scarsamente pagati e possono appena, specialmente quelli di ultima categoria, soddisfare ai loro bisogni. »

Ebbene, o Signori, l'onorevole Ministro Guardasigilli adempie ora all'impegno preso nell'altra Camera, mantiene la sua promessa; e ripeto che ho sentito con dolore che questa sua proposta trovi un oppositore in quest'aula.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CHIESI. Che cosa propone l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia?

Propone due temperamenti per migliorare la condizione dei pretori; un piccolo aumento di stipendio, e una indennità d'alloggio, o l'alloggio in natura.

L'onorevole Senatore Pepoli si faceva forte di un parere del Consiglio di Stato di cui non citava la data precisa, nel qual parere veniva

appunto dichiarato doversi annullare una deliberazione presa da un Consiglio comunale, perchè la spesa non aveva veramente il carattere di spesa municipale, e si meravigliava che si venisse ora a proporre un aumento di spesa che torna d'aggravio ai Comuni, mentre questa spesa non ha menomamente un carattere comunale.

Ma l'onorevole Senatore Pepoli, quando citava quel parere, non ha riflettuto che altra cosa sono le spese obbligatorie dei Comuni, altra le spese facoltative. È appunto sulle spese facoltative, nelle quali i Comuni hanno una larghezza della quale purtroppo spesso abusano, che è necessario richiamarli al dovere; è necessario che il Governo faccia sentire che solo le spese, le quali hanno carattere di vero interesse comunale, possono e devono essere approvate.

Ora si tratta di un carico da apporsi ai Comuni; ma questo carico diventerà una spesa obbligatoria, se la proposta ministeriale sarà approvata. E se la condizione dei Comuni è miserrima, e ciò non contesto, almeno riguardo ad alcuni di essi, oh! l'onorevole Pepoli, che è stato Sindaco di una importante città, egli stesso, più di qualunque altro, potrà ben dire che assai più che le obbligatorie, sono le spese facoltative quelle che pregiudicano gravemente agli interessi comunali, appunto per la grande larghezza che hanno i Comuni rapporto a queste spese, delle quali, come diceva, purtroppo fanno uno spreco deplorabile.

In fatti, mentre le spese obbligatorie sono tassativamente determinate, quando si tratta di spese facoltative, la Legge Comunale e Provinciale nell'art. 117 si limita a dire: « Le spese non contemplate nell'articolo precedente (e l'articolo precedente fissa appunto le spese obbligatorie) sono facoltative. »

Vedete, Signori, che largo campo hanno i Comuni quanto a queste spese facoltative; e purtroppo, ripetiamolo francamente, i Comuni ne abusano; e basti dire, che oggigiorno si vedono Comuni, i quali stanziavano somme in bilancio persino per associazione alle società che si vanno istituendo e moltiplicando per le feste di carnevale: si abusa in spettacoli, si abusa in pranzi, si abusa in luminarie, le quali omai sono venute in uggia a tutti.

Domando se queste sieno spese di interesse comunale; domando quale interesse abbiano a

queste spese capricciose i coloni e la gente che vive lontana dalle città, ove si danno questi divertimenti, ed a qual titolo e per qual ragione debbano contribuirvi?

Ecco la vera piaga dei Comuni: le spese facoltative, delle quali pur troppo si abusa.

La spesa che qui si tratta di porre a carico dei Comuni, non è di questa natura; è una spesa obbligatoria, una piccola indennità di alloggio.

Se si trattasse dello stipendio dei pretori che venisse posto, anche solo in parte, a carico dei Comuni, io converrei coll'onorevole Pepoli. Il magistrato che amministra la giustizia nell'interesse dello Stato, deve dallo Stato ricevere il proprio stipendio.

Ma la spesa dell'alloggio, volere o non volere, tocca, o Signori, l'interesse del Comune, perchè i Comuni che hanno una pretura diventano centro di affari, e gli abitanti dei paesi più lontani sono costretti a portarsi a questo centro dove esiste la pretura arrecandogli un vero utile. Perchè non dovranno anch'essi i Comuni, per questo loro interesse, concorrere in qualche modo a questa spesa? Alla fine dei conti sono sempre i contribuenti che pagano; e quando questa spesa non fosse a carico dei Comuni, sarebbe a carico dello Stato, ossia a carico di tutti i contribuenti del Regno, perchè siamo tutti d'accordo a ritenere che la condizione dei pretori si deve migliorare.

Così stando le cose, pare a me giusto ed equo mettere la spesa dell'indennità d'alloggio a carico di quel Comune che è sede della pretura, poichè dalla residenza della pretura gli ridonda un vero e proprio vantaggio.

L'onorevole Pepoli disse che questa era una proposta molto ardita e di cui non ci era esempio in altri paesi.

Io, a dir vero, non ho avuto tempo di esaminare se in altri paesi vi sia o no una simile disposizione; ad ogni modo bisogna, o Signori, abbandonare il sistema di citare ad ogni momento le legislazioni degli altri paesi. Pensiamo a fare quello che noi crediamo buono ed opportuno, e lasciamo che gli altri paesi facciano quello che essi credono conveniente ed utile a loro.

Io dunque credo che la proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli, approvata dalla Commissione, sia una proposta equa e giusta.

Io credo altresì che l'opposizione fattavi dal-

l'onorevole Senatore Pepoli non sia davvero meritevole di venire accolta dal Senato.

L'onorevole Pepoli finiva il suo eloquente discorso con una calda preghiera all'onorevole Guardasigilli, alla Commissione ed al Senato, di voler prendere in considerazione le condizioni miserrime in cui volgono i Comuni, e di non aggravare sopra di essi inesorabilmente la mano.

A questa preghiera fatta in termini generici posso anch'io associarmi; ma trattandosi del caso speciale, io non vi posso aderire, e fo anch'io una caldissima preghiera al Senato, e questa è: che il Senato voglia approvare la proposta dell'onorevole Ministro e della Commissione.

Questa proposta soddisfa ad un bisogno universalmente sentito; questa proposta non è che l'adempimento di un voto generale, non è che l'adempimento di una promessa fatta dal Ministero nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Io spero che il Senato vorrà suggellare col suo voto la proposta fatta dall'onorevole Guardasigilli ed approvata dalla Commissione.

Senatore PEPOLI G. Domando il permesso al Senato di parlare poichè sarebbe la terza volta che prenderei la parola sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Io le accordo la parola persuaso che il Senato sia assenziente, poichè è sorto un nuovo oratore ad oppugnare le sue argomentazioni esposte nella seduta d'ieri.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Senatore Chiesi vi ha detto, signori Senatori, che egli ha provato un sentimento di dolore nell'udire la mia proposta come quella che intendesse a negare ai pretori un aumento necessario di stipendio. Prego l'onorevole Chiesi a temperare il suo dolore, imperocchè io non ho mai voluto proporre al Senato di negare ai Pretori un miglioramento delle loro pessime condizioni.

Io ho creduto mio preciso dovere di richiamare il Senato sopra un altro punto della questione, quello cioè di sapere se la indennità dev'essere pagata dal Governo, o pagata dai Comuni. Vede dunque l'onorevole Chiesi che io concordo pienamente con lui che i Pretori hanno diritto che il Governo, il Senato pongano un termine alle loro non liete condizioni economiche.

Incomincerò dal fare osservare all'onorevole

Senatore Chiesi che il signor Ministro medesimo nella sua Relazione ha notato che sulla sola categoria dei Pretori, il Governo intende di fare una economia di 700 mila lire. Ora, da questa premessa scaturisce per me la legittima conseguenza che questo non lieve risparmio di 700 mila lire debba essere adoperato a migliorare appunto la condizione dei Pretori, senza far passare sui bilanci comunali 200, o 300 mila lire, spesa che ad onta di quanto fu detto, persisto nel credere che non abbia in nessun modo il carattere municipale.

L'onorevole Senatore Chiesi porta una opinione diversa dalla mia, e fonda il suo criterio sul solo fatto che l'istituzione di una pretura procura al paese, ove è istituita, una vita più attiva, richiama maggiori affari e maggior lucro.

Ma a questa stregua noi finiremo per mettere a carico dei Comuni l'alloggio di tutti quanti gli impiegati governativi: poichè evidentemente non soltanto le preture, ma qualunque altro ufficio governativo procura al Municipio, in cui ha la sua sede, quei benefici, quei vantaggi a cui accennava l'onorevole Senatore Chiesi. E da questa parità di circostanze nasce in me il timore che io ho, che dopo che il Ministro avrà ottenuto dai due rami del Parlamento di porre a carico dei Comuni l'alloggio dei pretori, verranno il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Finanze, e vi domanderanno di porre a carico dei Comuni, colla stessa logica, cogli stessi diritti, la spesa di alloggio per i proprii ufficiali. Ecco i pericoli che temo per l'avvenire; imperocchè io non veggo differenza alcuna fra un pretore e un altro ufficiale del Governo; non veggo il maggiore diritto che può avere quel magistrato, sia pur locale, a fronte dei suoi colleghi, ad essere ricompensato in parte coi denari dei Comuni. Non ammetto in un Governo libero due pesi e due misure.

L'onorevole Senatore Chiesi ha poi deplorato altamente che le finanze comunali sieno oberate dalle spese facoltative.

Io non dissimulo che egli si è apposto al vero, ma mi permetto di osservargli, che se il Governo che è il tutore dei Comuni, vuole che le spese facoltative siano limitate e regolate nei naturali loro confini, non deve egli dare l'esempio decretando delle spese obbligatorie, che come questa non hanno nessun carattere, nessun'indole di

spesa municipale. Quindi io anche su ciò non posso convenire coll'onorevole Chiesi.

Si è detto che nel Napoletano e negli antichi Stati Pontifici lo stipendio dei pretori era in parte a carico dei Comuni. Io non credo che si possa citare questo esempio per ottenere dal Senato un voto favorevole; imperocchè l'ordinamento municipale in quei tempi era molto diverso dall'ordinamento municipale nostro. Quegli ordinamenti sono separati dai nostri da tutto lo spazio che corre fra la libertà e l'arbitrio. Vi era poi, mi permetta di dirlo l'onorevole Chiesi e gli altri miei contraddittori, vi era una sensibilissima differenza tra la proposta dell'onorevole De Falco, e le leggi e consuetudini di quei paesi. Se non erro, tanto nel Napoletano: quanto negli altri piccoli Stati italiani, i Comuni pagavano direttamente all'erario parte dello stipendio dei pretori, ma questi magistrati nulla avevano a che fare coi Comuni. Coll'articolo invece che discutiamo si crea il pericolo di non desiderabili attriti, cosa che, a mio avviso, costituisce uno dei gravi errori della legge presente.

L'onorevole De Falco quando propone che i Comuni diano direttamente ai pretori un locale per il loro alloggio apre un pertugio nella legge per il quale non si introdurrà certo la corruzione, perchè ciò non si può ammettere; ma si introdurrà un'influenza indiretta che io non credo bene che sia esercitata da altri che dall'onorevole Guardasigilli.

Quindi io restringerò la mia proposta: domanderei la divisione dell'articolo, cioè che si voti separatamente la parte che riguarda i Comuni. E per tranquillare l'onorevole Chiesi, gli dichiaro che allorquando discuteremo la Tabella, allora se mai per avventura il Senato respingesse la seconda parte dell'articolo, proporrò un aumento di stipendio che equivalga alla somma che era posta a carico dei Comuni per indennità di alloggio, impiegando per questa spesa quelle lire 700 mila che il signor Ministro dichiarò che saranno risparmiate sulla categoria dei pretori.

PRESIDENTE. Il Senatore Miniscalchi ha la parola.

Senatore MINISCALCHI. Mi dispiace di abusare della pazienza del Senato prolungando una discussione già abbastanza lunga; ma l'argomento suscitato dall'onorevole Pepoli è tale, a mio avviso, che crederei di mancare al mio debito se

non rivolgersi anch'io alcune poche parole in conferma di quanto egli ha già detto ieri e diceva or ora.

Prima di tutto io dirò, che come lui, e come credo la massima parte di noi, sono convinto della condizione miserrima dei pretori e credo che bisogna migliorarla; e se debbo dire la mia opinione, aggiungerò che sono convinto che gl'impiegati affinchè facciano bene il loro dovere, devono essere ben pagati; e se ci sono impiegati che devono essere ben pagati, reputo che sopra tutti lo debbano essere quelli dell'ordine giudiziario. L'Austria ben seguiva questo criterio ed aveva ragione; e fra i molti e gravilamenti che le provincie alle quali io appartengo moveano verso quel governo, non ve ne fu mai un solo sul modo col quale era amministrata la giustizia. Questo io lo devo aggiungere ad onore del vero, e come norma direttiva per quella risoluzione che noi saremo per prendere. Io credo coll'onorevole Senatore Pepoli che il meglio che si possa fare di quelle 700 mila lire circa di risparmio di cui è cenno nella Relazione del signor Ministro sarebbe appunto di destinarle ad aumentare gli stipendi dei pretori, dovendo noi guardarci ben bene dall'entrare in questa pericolosa via di far troppo largamente concorrere i Comuni nelle spese dello Stato, attesochè le spese di giustizia non devono essere a carico dei Comuni. Che poi queste spese lo siano o non lo siano in altri paesi, o che lo fossero in altri tempi, noi non dobbiamo preoccuparcene: e però per le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Pepoli, alle quali mi associo, sostengo io pure che noi dobbiamo respingere la proposta del Ministero nella parte della quale ora ci occupiamo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Signori Senatori. Innanzi tutto io debbo congratularmi coi Pretori, perchè la loro causa è vinta: non si disputa se si debba o no retribuire in miglior modo l'opera loro, ma soltanto chi debba retribuirli.

Ieri l'onorevole Senatore Pepoli sollevò la questione all'altezza dei principii, sostenendo, che la Magistratura di qualunque grado deve essere pagata dallo Stato. Spesso, per volerci troppo elevare all'altezza dei principii, ci discostiamo da questa bassa terra, in cui in certo qual modo le quistioni sovente vanno risolte con criterii

pratici; vale a dire, che si procede innanzi per via di temperamenti, e di transazioni: ma si riassicurino gli onorevoli oppositori, che tanto nel progetto ministeriale, quanto in quello della Commissione, la quistione di principio è rimasta affatto invulnerata.

E per vero, l'articolo 259 comincia con queste parole:

« Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionarii dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado dall'annessa tabella. » Non si disputa dunque più del principio, ma unicamente si parla di una eccezione, che secondo gli oppositori potrebbe riuscire pericolosa, e che si nasconde in questo stesso articolo.

Vediamo dunque se questa temibile eccezione sia o no giustificata dalle circostanze.

La eccezione contro cui si reclama è la seguente: che mentre da una parte il Governo aumenta gli stipendii degli impiegati, chiama in suo soccorso, per una minima parte, anche i Comuni, per ciò che riguarda l'alloggio dei Pretori. E qui mi si permetta un'altra riflessione.

Quando vedo un'accanita disputa, per sapere se lo Stato od i Comuni debbano pagare qualsiasi somma, mi nasce nell'animo il dubbio, se veramente si tratti di contribuenti del tutto diversi. Però, per quanto si voglia distinguere l'interesse dei Comuni da quelli dello Stato, in ultima analisi sono gli stessi contribuenti che pagano, con questa sola differenza, che nel caso speciale, per l'alloggio dei pretori, contribuiscono solo, secondo il progetto della Commissione, gli abitanti dei Comuni; sedi di preture, mentre invece, ove debba pagare lo Stato, dovrebbero contribuirvi tutti indistintamente i cittadini del Regno, e fra essi gli abitanti de' Comuni ove risiedono i pretori. Ma la ragione che spinge il signor Ministro e la Commissione a questa eccezione, si è in rapporto all'idea, che per equità debbono pagare coloro i quali ricevono un'immediato vantaggio dalla sede delle Preture, e non quegli altri, che abitando in luoghi diversi o nelle aperte campagne, non avrebbero ragione di dovervi contribuire.

Si è detto che se lo Stato risparmia la somma di settecento e più mila lire, una parte di questa somma, che si suppone già risparmiata, mentre ancora non lo è punto, debba destinarsi a beneficio dei pretori. Ma una gran parte di questa somma, verrà diminuita dal numero minore

delle preture che verrebbero abolite, in confronto di quello già prefisso dal Ministro; colla rinunzia che si è fatta, dell'abolizione di talune sezioni di Corti d'Appello e di Tribunali civili, e così di seguito: di più il Governo aumenta da sè e per proprio conto lo stipendio di tutti i pretori. Per ultimo si è fatto un calcolo esagerato delle spese degli alloggi, che tutt'al più non arrivano a L. 400,000 annue, che divise per 1550 Comuni si riducono ad una spesa veramente esigua, cioè di 200 lire annue per la maggior parte dei Comuni, e di L. 300, o 400 annue pei Comuni sedi di Tribunali o di Corti di Appello.

Finalmente l'onorevole Senatore Pepoli si preoccupava d'un'altra idea, cioè, che il Comune il quale dovrà dare le 200 lire, od invece un qualche alloggio ai pretori, viene per tal modo in contatto col pretore, ed egli teme che se ne possa corrompere la moralità. Io mi sono formato un'idea troppo alta della moralità umana, e specialmente dei magistrati, per non poter credere a ciò; d'altronde, il Comune non viene in alcun contatto col pretore, perchè non ha da far altro se non che di inscrivere ogni anno nel bilancio comunale la somma di 200 lire. Ecco tutto!

Per tutte queste ragioni, e perchè finalmente il contributo non riguarda contribuenti del tutto diversi, ma solo una ripartizione differente di contributo, mi pare che sia più logica, anzi direi più giuridica, la proposta fatta dal Ministro e approvata dalla Commissione.

Che se poi i Comuni non volessero dar nulla, mentre d'altra parte lo Stato non può dare di più, per quanto si dica che le condizioni dei pretori siano cattive, queste non potranno certamente migliorarsi, sinchè non si trovi chi paghi lo scotto.

Per queste considerazioni, la Commissione insiste nelle fatte proposte.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola non già per entrare in questa discussione per la quale parmi si sia detto abbastanza; ma siccome uno dei motivi esposti dall'onorevole Senatore Pepoli, mi ha offerto occasione di modificare nella forma, non nella sostanza, la proposta della Commissione e del Ministero, io mi sono permesso di chiedere la parola per esporre e raccomandare al Senato una modificazione all'articolo di cui si tratta.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. L'onorevole Pepoli si preoccupava moltissimo di quella specie di dipendenza, di comunanza, di contatto che avrebbe potuto per avventura stabilirsi fra il pretore e il Sindaco, e di quella influenza che sarebbe sorta man mano, una volta che il Sindaco dovesse pagare quest'indennità e il pretore dovesse riceverla dal Sindaco.

Per verità ciò ha fatto anche a me un'impressione non piacevole; e poichè il mio nome è stato spesso invocato nella discussione di questo progetto di legge, io mi sono rammentato che allora quando ebbi l'onore di proporre all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, riflettei su questo punto e mi persuasi, sarebbe stato miglior consiglio che lo Stato corrisponda direttamente ai pretori cotesta indennità, salvo a farsene rimborsare dal Comune, o dai Comuni; ed in questo secondo caso, in proporzione della rendita loro, e della loro popolazione. E così l'inconveniente a cui accennava l'onorevole Pepoli sarebbe decisamente scomparso.

Quindi proporrei l'articolo in questa guisa modificato: « Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario » ecc. tal quale è. — Poi proporrei di cangiarlo in questi termini: « Ai pretori, oltre allo stipendio, è corrisposta un'annua indennità di alloggio sulla misura seguente:

» Nelle città ecc.

» Nei comuni ecc.

» Nel comune ecc.

» Siffatta indennità sarà rimborsata all'erario dello Stato dai Comuni di ciascun mandamento in proporzione della rendita loro e della loro popolazione. »

Poi l'ultimo comma:

« Il pretore può accordarsi col Comune per ricevere, in luogo della indennità, l'alloggio in natura. »

Io credo che, così formulato l'articolo, lo stesso Senatore Pepoli non incontrerà più quella difficoltà assoluta, per non approvarlo, o per lo meno svanirà una buona parte degli scrupoli che l'avevano indotto a respingerlo, e che avessero potuto sorgere nell'animo di altri Senatori.

Io non avrei altro da aggiungere, avendo, ripeto, chiesto la parola semplicemente per raggiungere questo scopo; poichè, in quanto a me, è chiaro ch'io son perfettamente d'accordo

tanto colla Commissione che col Ministro Guardasigilli.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MINISCALCHI. L'onorevole Senatore Errante, rispondendo a quel che aveva detto l'onorevole Pepoli, diceva che si trattava di una cosa da poco: però io chiesi la parola per rispondere a questa osservazione.

Io sono perfettamente dell'avviso opposto; credo invece che la questione che ci occupa è una questione di principii, davanti alla quale sparisce la questione della somma, sia essa grande o piccola, quando si addotta un principio, il quale è contrario, secondo il mio modo di vedere, a quelle norme che debbono reggere uno Stato bene organizzato.

Io credo che questo sarebbe il primo passo che ci condurrebbe per una strada pericolosa e piena di difficoltà e di danni. Io so di molte parti d'Italia nelle quali questa cosa non sarebbe accolta favorevolmente.

Quanto a dare l'indennità in danaro invece che in natura, questo potrebbesi fare; ma ciò che io combatto è la questione di principio; combatto che i Comuni debbano indennizzare lo Stato. Il Ministro fa, per la soppressione di Preture, una economia di 700 mila lire: ora fare questa economia di 700 mila lire ed imporre un nuovo aggravio ai Comuni, io mi posso ingannare, ma sono convinto ch'è un errore e, se non fossi in Senato, direi ch'è un'enormità.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore CASTELLI E. Nella tornata d'ieri l'onorevole Ministro della Giustizia, rispondendo alle opposizioni che incontrava l'articolo 259, osservava doversi distinguere fra gli stipendi e le indennità di alloggio; sostenendo con molta ragione che quanto allo stipendio è dovere dello Stato l'incaricarsene direttamente: che invece, quanto alla indennità di alloggio, si trattava in realtà di una spesa nell'interesse non generale ma municipale, inquantochè interessa evidentemente i Municipii di avere di preferenza la sede della Pretura.

I vantaggi che ne risente un Comune dall'aver la sede della Pretura, sono troppo noti, sono troppo evidenti, perchè io abbia da spendervi parole per ciò dimostrare al Senato. Però, ritenendo questo principio, l'onorevole Ministro

della Giustizia, forse per attenuare l'effetto delle opposizioni che incontrava, si mostrava disposto a fare una concessione che io non farei.

Si mostrava disposto a consentire che invece di mettere l'indennità a carico totale ed esclusivo del capoluogo di mandamento, questa indennità venisse ripartita proporzionatamente fra le popolazioni dei vari Comuni che compongono il mandamento.

Ma con ciò si devia dal principio che aveva giustamente sostenuto l'onorevole Ministro della Giustizia, cioè che qui si tratta di una spesa quasi ad esclusivo vantaggio del Comune dove ha sede la Pretura, e non degli altri Comuni dello stesso mandamento che hanno la Pretura che risiede in un sito diverso dal loro. Non sarebbe dunque giusto di aggravare i Comuni tutti del mandamento, dell'obbligo di concorrere a questa indennità, non godendo tutti dei vantaggi dei quali gode il Comune in cui la Pretura risiede.

Oltre di ciò vi è un'altra osservazione a fare contro la convenienza di questo riparto. L'osservazione consiste in ciò, che nell'ultima parte dell'articolo è detto che il Pretore può accordarsi col Comune, per ricevere un alloggio in natura; altra opportunissima disposizione è questa: sapendo ciascuno che ove è la sede del Pretore, i Comuni dovendo fornire essi stessi il locale per il servizio della pretura, è facilissimo che ne trovino uno capace anche dell'alloggio pel Pretore, con spesa minore di quella che dovrebbero sostenere per dargliene uno separato.

Se invece si stabilisce che questa indennità deve essere ripartita fra i diversi Comuni, la applicazione di quest'ultima disposizione diviene evidentemente impossibile, perchè non si saprebbe come il Pretore si potrebbe accordare con tutti i Comuni, per avere quest'alloggio in natura. Si dovrebbe infatti trattare questa questione coll'intervento di tutti i Consigli comunali del mandamento, perchè deliberassero se vogliono dare quest'alloggio in natura.

Io quindi insisterei perchè l'articolo si mantenga tal quale è formulato.

L'onorevole Senatore De Filippo acconsentiva che quest'indennità, secondo era stato proposto da un onorevole Senatore, si pagasse dallo Stato, il quale poi avesse il rimborso

dai Comuni, e nello stesso tempo che si mantenesse l'ultima parte, secondo la quale si potrebbe intendersi fra il Comune ed il Pretore per avere l'alloggio in natura. Ma questa cosa, io credo, sarebbe impossibile, perchè se fosse lo Stato che corrispondesse l'indennità, non è più il caso che il Pretore possa intendersi col Comune per avere l'alloggio in natura.

Quindi, anche per queste considerazioni, credo conveniente di nulla immutare alla redazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Aveva chiesto la parola solo per osservare che i calcoli che si facessero sulle cifre portate nella conclusione della Relazione Ministeriale, sono probabilmente, anzi certamente erronei, perchè già dalla proposta della Commissione si rettifica il progetto del Ministero, e le Preture che il Ministero proponeva di sopprimere nel numero di 300, secondo il concetto della Commissione, debbono essere soppresse solo limitatamente al numero di 200.

Vegga il Senato da questa sola considerazione, qual deduzione bisogna fare da quelle 700 mila lire, le quali figurano a pagina 40 della Relazione ministeriale; e a persone così esperte, come gli onorevoli miei Colleghi, in questa materia, non ho bisogno di osservare ancora che i conti sui risultati economici di una riforma, bisogna tirarli in ultimo, e non in principio, e anche allora si è poco sicuri di essere nel vero.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Senatore De Filippo, credo conveniente di domandare al Senato, se la sua proposta è appoggiata, perchè altrimenti non può formare oggetto di ulteriore discussione.

Essa è così concepita: dopo le parole « in tutti gli altri Comuni L. 200 » esso aggiunge « e siffatta indennità sarà rimborsata all'erario dello Stato dai Comuni di ciascun mandamento in proporzione della rendita e dell'attuale loro popolazione. Il Pretore può accordarsi col Comune per ricevere in luogo dell'indennità l'alloggio in natura. »

Chi appoggia questa proposta, sorga.

(Non è appoggiata.)

La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Ho tardato a prendere la parola sperando che qualcuno degli oratori che mi hanno preceduto, rilevasse alcune osservazioni

fatte dall'onorevole mio caro amico Senatore Chiesi, relativamente alle finanze dei Comuni. Se molte grida di dolore, come egli ottimamente ha detto, si sono elevate in tutto il paese, ed anche in questo Consesso, quanto al desiderio che si migliorasse la sorte dei Pretori, altre grida sorsero e nell'aula del Parlamento ed in tutto il paese, intorno alle strettezze a cui sono ridotti i Comuni. Non mi fa meraviglia che l'onorevole Chiesi abbia veduto le cose da un diverso punto di vista, mentre trattenuto nella capitale dalle funzioni, che così degnamente copre nell'ordine amministrativo, sicuramente non ha campo di passare molti mesi dell'anno in mezzo alle campagne, e di sedere nei Consigli comunali.

Io dunque posso rilevare che la supposta lautezza delle finanze dei Comuni, e parlo più specialmente dei Comuni di campagna, ed il poco aggravio delle spese obbligatorie non sono cose che possano ammettersi. Io appartengo a più di un Consiglio comunale, conosco le circostanze di molti altri paesi; e posso dire che i Comuni, menomati nei cespiti delle imposte, stretti da vincoli a non oltrepassare una certa aliquota delle imposte dirette e reali, costretti a servirsi di tasse che furono reiette dal novero delle tasse governative, perchè trovate vessatorie, questi poveri Comuni stentano a sostenere le spese obbligatorie, le quali, dove sono scarse le risorse, sono gravose.

Io non poteva trattenermi dal fare questa osservazione, poichè in questa stessa Sessione, come Relatore della legge sulla creazione dei Consigli d'agricoltura, ebbi l'onore di far conoscere le difficoltà gravi di finanza in cui versano i Comuni, anche trattandosi della lieve spesa obbligatoria di due centesimi che s'impondeva con quella legge per ogni abitante a favore dei Comizi per i Consigli d'agricoltura.

Ora, io non vorrei che rimanesse nel Senato questa idea, che i Comuni sprecano in spese facoltative grandi somme; non lo fanno, perchè non ne hanno i mezzi.

Io non voglio entrare più ampiamente in questo argomento e parlare di certe spese che furono accennate, che riguardano città molto grandi, nelle quali si può dire e si dice che: *non de solo pane vivit homo*, ma vive delle arti, vive dello sviluppo, delle manifatture.....

Senatore CHIESI. Domando la parola.

Senatore LAUZI... vive insomma della vita bril-

lante con cui deve vivere una città, che ha nome di grande e popolosa nel Regno.

Non entro nel merito, mi riservo però il mio voto in quanto alla questione principale. A me premeva di rilevare questa circostanza, affinché quando ne venga il bisogno, io possa ricordare al Senato che i Comuni di campagna, i quali formano la gran maggioranza dei Comuni, invece di trovarsi nell'agiatazza versano in deploranda miseria.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi, ha la parola.

Senatore CHIESI. Io ho domandato la parola per tranquillare l'onorevole Senatore Lauzi.

Io non ho inteso di dire che sia florida la condizione dei Comuni. Io intendeva di rispondere all'onorevole Senatore Pepoli, il quale, prendendo occasione da un voto del Consiglio di Stato che annullava alcune spese perchè non avevano un carattere municipale, intendeva trarne argomento per fondare la sua opposizione.

Io ho detto che la ragione per cui il Consiglio di Stato si opponeva a quella spesa, era appunto perchè si trattava di una spesa facoltativa, di una di quelle spese cioè, delle quali troppo spesso abusano i Comuni, come tutto giorno si vede, e come ho detto.

Sebbene io non possa vivere, come fa l'onorevole Senatore Lauzi, molti mesi dell'anno fuori della capitale, e ciò per ragioni d'ufficio, posso però dire all'onorevole Collega, che anch'io ho occasione di esaminare di quando in quando molti bilanci comunali, e quest'occasione me l'offre l'onore che ho di far parte della Commissione istituita dal Ministro dell'Istruzione pubblica pei sussidi all'istruzione elementare. Arrivano di sovente a questa Commissione domande di Comuni che chiedono sussidi appunto per supplire alle spese dell'istruzione. La Commissione naturalmente richiede che presentino i loro bilanci. Ebbene, o Signori, molte volte la Commissione nega il sussidio, perchè sui bilanci presentatile dai Comuni verifica che molte delle spese delle quali si mostrano aggravati, sono spese capricciose, di lusso e quindi non necessarie.

Io, ripeto, non ho inteso di dire che i Comuni sieno in una florida condizione; ma ho voluto rispondere all'onorevole Pepoli, quando egli traeva argomento dal parere del Consiglio di Stato, per giustificare la sua opinione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta il Senato che prima di rispondere a tutte le obiezioni che ha suscitate l'art. 259, io faccia un breve ma chiaro riassunto delle questioni che sono state proposte. Esse sono le seguenti:

1. Si deve dare ai pretori un'indennità di alloggio per rendere meno grave, meno triste la loro posizione?

2. Quest'indennità dev'essere corrisposta dallo Stato, ovvero dai Comuni nei quali i pretori esercitano il loro ufficio?

3. Dev'essere corrisposta da tutti i Comuni che costituiscono il mandamento, dividendone il peso proporzionatamente tra di loro, o piuttosto da quel Comune nel quale il mandamento ha sede e che usufruisce del vantaggio d'essere il piccolo centro di un ufficio giudiziario?

4. Se la indennità dev'esser data, deve corrispondersi direttamente dai Comuni ai pretori o dai Comuni allo Stato, il quale la farebbe tenere ai pretori, per evitare ogni contatto d'interesse fra i Municipi e le Preture, e togliere quindi anche un lontano sospetto sulla indipendenza dei detti funzionari?

5. Sulla convenienza di migliorare la condizione dei pretori, ormai siamo tutti d'accordo. Ma questa indennità d'alloggio che loro si vuole concedere deve pesare sul bilancio dello Stato?

Fu detto che il Governo, riducendo le preture fa un'economia di 700 mila lire, e che con queste può sopperire alla spesa per la indennità di alloggio dei pretori; ma l'on. Finali con molta avvedutezza ha subito chiarito che la somma è ipotetica. Infatti le 700 mila lire di economia si prevedevano nel caso di soppressione di almeno 300 preture. Invece, e per la proposta della Commissione, e per le altre, che non mancheranno lungo la discussione, forse non arriveremo a sopprimere che 150 preture. Vedete, adunque, che ridotte così le cose, le economie supposte scemeranno d'assai.

Di più: ammesso una volta e un aumento di stipendio ed una indennità d'alloggio ai pretori a carico dell'erario, non sorgerebbero, e forse non a torto, altre proposte per aumento degli stipendi dei giudici di tribunale di terza categoria?

Desidero non lontano il giorno in cui possano accrescersi gli stipendi di tutti gli appartenenti

all'ordine giudiziario, convenendo io pure sulla necessità di farlo; ma fino a tanto che le finanze del paese non ne presentino i mezzi, è inutile sperare che il desiderio comune sia realizzato.

Torno ai pretori. — Il pretore è un magistrato che ha un carattere quasi municipale. Le molte domande che giungono al ministero o per la conservazione delle preture, o perchè ne siano create di nuove, provano che sono felici quei Comuni che hanno in paese un magistrato da cui possono ottenere, senza perdita di tempo, giustizia. Se adunque il pretore è tanto utile e desiderato dai Comuni, è giusto che questi contribuiscano alla sua decorosa sussistenza, e vi contribuiscano, come fu proposto nell'articolo che discutiamo, corrispondendogli almeno una indennità d'alloggio.

Quanto al riconoscere se la indennità ai Pretori debbasi corrispondere dal Comune dove ha sede il mandamento, oppure in proporzioni eguali fra tutti i Comuni del mandamento stesso, io me ne rimetto alla saggezza del Senato. Nel progetto addossavasi codesta indennità al comune sede del mandamento, pel vantaggio e l'utilità che deriva al comune medesimo dall'aver sul luogo il giudice, dal farsi piccolo centro dove debbono accorrere gli abitanti degli altri comuni che hanno affari giudiziari; ma se il Senato stima opportuno il concorso, o in parti eguali, o in proporzioni diverse di tutti i comuni del mandamento, nulla, ripeto, ho da osservare in contrario.

Eguualmente non ho difficoltà a che l'indennità sia corrisposta ai pretori o direttamente dai Comuni, o per mezzo dello Stato. Io non temo il pericolo che accennava l'onorevole Pepoli, dei rapporti fra i Comuni ed i pretori. Guai a noi, se il Magistrato fosse così facile a smettere la sua indipendenza e la sua dignità!

D'altra parte, per una relazione così semplice come quella di dare e ricevere una somma od una abitazione, io non so come potrebbe l'autorità del Pretore perdere prestigio ed indipendenza.

Se poi lo scrupolo del Senato fosse tale da credere che le autorità municipali ed i Pretori non si debbano mai guardare che da lontano, e che per conseguenza fosse meglio che la somma per l'indennità di alloggio si pagasse al Governo, e da questi al Pretore, non avrei difficoltà ad accettare anche questo temperamento.

Io dunque prego il Senato, perchè, come atto di giustizia, come atto di equità, faccia qualche cosa per questi magistrati....

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..... e voti l'articolo come venne proposto, o con quelle modificazioni che crederà opportune, purchè l'indennità sia concessa.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Castelli E.

Senatore CASTELLI E. Mi permetta il Senato che io insista perchè sia mantenuta l'ultima parte dell'articolo, la quale è essenzialissima.

In molti mandamenti rurali il povero Pretore si trova spesse volte, al suo primo giungere, quasi nell'impossibilità di trovare da albergarsi. Ora, se noi lasciamo al Pretore la facoltà di intendersi col Comune per la destinazione di un alloggio, avverrà che in molti casi, il Comune, nella scelta del locale per la pretura, farà di trovarne uno ampio, che possa anche in parte servire di alloggio al Pretore: e ciò il più delle volte con reciproca convenienza del Comune, che forse prendendo un quartiere ampio pensa a spender meno, in proporzione delle lire duecento d'indennità che retribuir dovrebbe al Pretore, e di quest'ultimo, il quale verrebbe ad occupare un alloggio, per il quale forse talora non basterebbero anche 300 o 400 lire, in quanto che non in tutti i mandamenti si è sicuri di trovare un alloggio per sole lire 200.

Io quindi, insisterei ed instantemente pregherei il Senato, di accettare ed adottare comprensivamente anche l'ultima parte di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ora, non resta che passare ai voti.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore.

Senatore VACCA, *Relatore*. Prendo la parola unicamente per dichiarare, che la Commissione, senza ripetere le ragioni testè esposte dall'onorevole Senatore Castelli, e riportandosi alle considerazioni svolte nella sua Relazione, crede essa pure di insistere per la votazione dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Io non aveva chiesto il voto della Commissione, perchè questo voto già era stato or ora espresso dal Senatore Errante, uno dei suoi membri.

Ora, si passerà alla votazione.....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Per domandare la divisione dell'articolo nella votazione?

Senatore PEPOLI G. Appunto.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto, proponendo ella la soppressione d'una parte dell'articolo; si voterà quindi la prima parte su cui non vi sono opposizioni, poi si voteranno gli altri capoversi per divisione, secondo la sua proposta.

Do lettura della prima parte.

« Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado dall'annessa Tabella. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Ai pretori è corrisposta dal comune in cui risiede la pretura, un'annua indennità di alloggio nella misura seguente :

» Nelle città, sedi di Corti di appello, L. 400;

» Nei Comuni, sedi di Tribunali civili e correzionali, L. 300;

» In tutti gli altri comuni, L. 200.

» Il pretore può accordarsi col Comune, per ricevere in luogo della indennità l'alloggio in natura. »

Senatore PANATTONI. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Non si possono proporre emendamenti, quando è aperta la votazione.

Coloro che approvano questa parte dell'articolo, sorgano.

(Approvato.)

Ora se il Senatore Panattoni vuol fare qualche aggiunta può farla.

Senatore PANATTONI. La mia proposta non era che una semplice modificazione di locuzione.

PRESIDENTE. Quando si tratta di semplice modificazione di locuzione, il Senato suole accordare alla Presidenza la facoltà di operarla, nei casi nei quali è evidente la necessità.

Senatore PANATTONI. Sottometterò al Senato il mio concetto :

L'articolo dice: « Il pretore può accordarsi ecc. » con quel che segue : Volevo spiegare questo concetto che il Pretore, dove il Comune ha già un'abitazione pretoriale, non può ma deve accordarsi col Comune: in sostanza quel può lo convertirei in deve....

PRESIDENTE. Non occorre che io faccia osservare all'onorevole Panattoni, che nella sua pro-

posta non si tratta di una semplice modificazione di redazione.

La parola è al Senatore Errante.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Questa proposta parmi d'indole scabrosa. Voler costringere i pretori ad accettare quell'abitazione che viene loro offerta dai Comuni, senza sapere quali siano i bisogni delle loro famiglie, sarebbe un voler coartare la loro volontà; e da ciò potrebbero derivare dispute disgustose fra Sindaci e Pretori.

Quando si è detto, che si metteranno d'accordo Pretori e Comuni, ciò basta. Il Pretore, se troverà l'alloggio conveniente per sé e per la sua famiglia, lo accetterà senza dubbio: il volerlo costringere ad accettare, sarebbe troppo, sarebbe un'offesa alla sua stessa dignità; perciò a nome della Commissione respingo quest'aggiunta.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Mi sembra che il Senato avendo già votato in modo assoluto che il Pretore abbia diritto ad un'indennità di alloggio di due, tre o quattrocento lire; secondo la qualità del Comune in cui risiede, non sia più il caso di mettere in discussione, e tanto meno in votazione, se il Pretore, invece di aver diritto all'indennità, debba accettare dal Comune l'alloggio in natura. Il principio è già votato dal Senato, e perciò pregherei il signor Presidente di procedere alla discussione dell'articolo seguente, perchè qui si tratta di ritornare sul voto del Senato, il che credo sia contrario a quanto prescrive il Regolamento.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole Senatore Panattoni, debbo osservare all'onorevole Senatore Giovanola, che il nostro Regolamento non si oppone a che si ponga in discussioni una proposta d'aggiunta, quando questa possa sussistere senza nulla mutare alle disposizioni già votate.

Ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Panattoni, era sembrato a me, e il Senato ne sarà giudice, che potesse benissimo coesistere con ciò che è stato detto, e che comprende un caso speciale, il quale può sussistere colla regola. La regola è stata votata, ma io credo che il Senato possa benissimo introdurre un'eccezione che creda opportuna. Questo è il motivo che m'indusse a lasciar continuare sopra quest'ar-

gomento la discussione, e, ripeto, il Senato ne sarà giudice e regolatore.

L'onorevole Senatore Panattoni ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io credo di poter proporre l'aggiunta, che il signor Presidente diceva consona ai sistemi del Senato, appunto perchè contempla una cosa, la quale è fuori dai timori degli onorevoli Errante e Giovanola. Il Pretore dove trova una casa pretoriale di già esistente, non può rifiutarla; bensì può chiedere riparazioni, perchè queste sono di dovere. Infatti, non bisogna che si proceda decisamente nel senso propugnato dall'onor. Errante; perchè a questo modo, il Pretore potrebbe ricusare a suo arbitrio il locale, che ha servito a tutti i giurisdicenti avanti la venuta di lui. Per esempio in Toscana, fino al 1866 esistevano case pretoriali mantenute dai Comuni interessati, e nessun Giusdicente ebbe mai a lagnarsene. A me parve un grave errore, quando non si tenne conto di questa comodità, nè si considerò pel calcolo degli emolumenti, imputando nella retribuzione dei pretori il comodo, molto valutabile, di trovare pronto l'alloggio nelle località ove venivano trasferiti.

L'onorevole Giovanola poi non deve temere che si offenda la deliberazione già presa, imperocchè quella riguarda i Comuni dove non esiste una casa destinata pei Pretori, ed ove il Comune, come diceva l'onorevole Castelli, dovrebbe farsi egli impresario della ricerca dell'alloggio. Allora sta bene il dire che possa il Pretore andare d'accordo col Comune, inquantochè si tratta di trovare un locale nuovo, che potrebbe non esser adatto.

Signori, se voi andate nell'opposta sentenza, accadrà questo: che i Comuni i quali avevano già stabilito una residenza pretoriale, si trovino a carico cotesta abitazione, e devano spendere, perchè così pare e piace ai Pretori.

Io non era del parere di coloro, contro i quali ormai ha deciso il Senato, che si dovesse negare ai Pretori l'abitazione. Ma io reclamo dal Senato che, nei luoghi nei quali questa abitazione può esser data ai Pretori, perchè esisteva di già, non sia tolta ai poveri Comuni la facoltà di offrirla, senza pagare annualmente una somma superflua. S'intende poi bene, che, se nascerà un conflitto, la savia influenza del Guardasigilli s'interporrebbe per sopirlo.

Dunque accogliete, onorevoli Colleghi, ciò che vi propongo di aggiungere all'articolo, per-

chè resta campo libero ai Pretori da una parte e giova ai Comuni dall'altra. In conseguenza io penso che la mia aggiunta debba essere accolta dal Senato, perchè si accorda colle intenzioni del Governo, e perchè solleva in parte i Comuni, e così soddisfa anche ai voti di coloro, i quali avevano parlato dianzi, affinchè i Comuni non fossero aggravati.

PRESIDENTE. Debbo anzitutto interrogare il Senato se la proposta di aggiunta fatta dall'onorevole Panattoni è appoggiata. La proposta così suona:

« Ove esiste già una casa ad uso di pretorio deve essere accettata invece del contante. »

Coloro che appoggiano questa proposta, vogliono alzarsi.

(È appoggiata.)

Ora pongo al Senato un'altra questione, ed è quella che è stata messa avanti dall'onorevole Giovanola, se pure egli v'insiste, se cioè il Senato intenda che si proceda oltre in questa discussione, o non creda che la questione si trovi pregiudicata dalla deliberazione già presa.

Senatore GIOVANOLA. Rispondo all'onorevole Presidente, che mi dà la parola, che la mia osservazione era d'impedire che si svolgesse la proposta dell'onorevole Panattoni. Ora che è stata sviluppata, credo sia meglio che il Senato voti in merito, senza fare la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Quando la proposta avesse il vizio da lei supposto, la questione non avrebbe cambiato natura per essere stata svolta, ed il Senato non potrebbe procedere oltre sopra di essa: ma mi pare veramente che il vizio non esista.

Ha la parola il signor Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Io credo che l'onorevole Senatore Panattoni abbia fatto per un momento astrazione dalla somma che si dà ai pretori per il loro alloggio; ma quando porrà mente che si dà ai pretori la somma di 200, 300, 400 lire per gli alloggi, si persuaderà che nelle condizioni attuali, probabilmente i Pretori accetteranno quelle abitazioni che saranno loro offerte, purchè siano in uno stato da essere abitate. Nelle condizioni attuali con 200, 300 o 400 lire, che abitazioni si possono avere? Ciascuno di noi lo conosce per esperienza; dunque lungi il dubbio che vi siano Pretori così bizzarri, che avendo un magnifico appartamento, si contentino o desiderino invece 200 lire all'anno. Questo per una parte; dall'altra, ammesso il principio del-

l'onorevole Panattoni, i Pretori che credono che un alloggio ha bisogno di riparazioni per divenire più comodo, le domandano al Comune; ma non tutto quello che si domanda si ottiene, e se da parte del Municipio vi è contestazione, andranno avanti ai tribunali, per vedere se il Pretore deve esser soddisfatto dell'alloggio che gli è dato, oppure pretendere l'indennità. Questo a me non pare che torni poi a vantaggio della dignità di un ufficiale della giustizia. Io credo, che queste considerazioni persuaderanno facilmente l'onorevole Panattoni, che là dove saranno case abitabili e sufficientemente decenti, saranno ben volentieri accettate dai Pretori, e che in altro caso, se si rifiutano, è appunto perchè le case saranno inabitabili, stantechè certamente la somma di 200, 300 o 400 lire è molto minore, ed è meno desiderabile di un buono alloggio.

Per queste considerazioni io prego il Senato a non accettare questo emendamento.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola, perchè volevo fare le medesime osservazioni che ha fatte l'onorevole Senatore Errante, essendochè le somme stabilite nel progetto di legge, tolgono qualunque probabilità che i Pretori abbiano a rifiutare l'alloggio che il Municipio darà loro, quando questo sia abitabile e decente. Mi pareva una cosa ovvia, credere il contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il giudizio sul merito della questione, io lo lascio alla saviezza del Senato; ma desidero solamente di pregare l'onorevole Panattoni a non insistere nella sua proposta, perchè una votazione del Senato su tal riguardo, potrebbe forse influire sulle questioni avvenire, e rendere più difficile la posizione dei Pretori rispetto ai Comuni.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io accetto il commento che l'onorevole Guardasigilli ha fatto all'ultima parte dell'articolo già votato. Egli parlò con molta saviezza; perchè dette pegno che il Governo concilierà le convenienze dei Pretori con quelle dei comuni. La dizione: « *il Pretore può* » è temperata dal commento datole dal Guarda-

sigilli; e siccome spero che, in caso di rifiuto ad accettare la casa pretoriale, egli saprà fare la parte sua, mi acquieterò sulla sua parola. Del resto, le leggi che regolavano questa materia in varii luoghi, come in Toscana, l'avevano regolata talmente che non sorsero complicitanze giammai. Per me, i timori d'oggi sono incomprensibili.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'assieme dell'articolo 259.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 265.

La parola è all'onorevole Senatore Castelli.

Senatore CASTELLI E. Al punto in cui è giunta la discussione di questo progetto, credo che sia utile che il Senato, invertendo l'ordine della discussione, intraprenda frattanto la discussione del titolo relativo alle modificazioni delle circoscrizioni. A stretto rigore si potrebbero ancora votare gli articoli 265 e 267; ma siccome io intendo di proporre un'aggiunta all'articolo 264, la quale aggiunta se venisse accolta dal Senato importerebbe un aumento di spesa per l'amministrazione della giustizia, così fin d'ora, credo che sia necessario che il Senato veda, se ammette la riduzione delle preture che si farebbe secondo la proposta ministeriale, onde si sappia se utilmente od inutilmente si discuterebbe la questione dell'aumento degli stipendi.

Finchè non è decisa questa questione, sicuramente non abbiamo un fondamento per aumentare gli stipendi; perchè è detto che l'erario non deve essere punto aggravato, anzi deve vantaggiarsi di questa riforma; ma se per un caso, che non credo probabile, il Senato non entrasse nelle viste del progetto, e non credesse opportuno di accogliere la proposta, per cui il Governo chiede la facoltà di ridurre le circoscrizioni giudiziarie, evidentemente sarebbe tutto tempo gittato il discutere, se ai Pretori o ad altri magistrati, sia o no il caso di accrescere lo stipendio.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore CASTELLI E. Io quindi chiederei che fin d'ora il Senato passasse alla discussione del Titolo III, relativo alle circoscrizioni giudiziarie, salvo, visto l'esito di questa, a riprendere l'ordine della discussione che ora si invertirebbe.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Castelli propone di invertire l'ordine della discussione, e ciò per una proposta che egli intenderebbe di fare sull'art. 264 della legge organica, che nel suo ordine numerico, precederebbe gli art. 265 e 267, che ora verrebbero in discussione. Mi permetterò dunque di proporre all'on. Senatore Castelli un mezzo che potrebbe assecondare il suo desiderio, e nello stesso tempo permettere di proseguire la discussione sui due articoli 265 e 267, che egli opportunamente ha riconosciuto non dipendere da quell'articolo che vorrebbe primamente posto in discussione.

Il Senato potrebbe riservare al Senatore Castelli la facoltà di svolgere a suo tempo la sua proposta sull'art. 264, ancorchè quest'articolo venga dopo il 265, salvo a collocarlo poi nella sua sede, quando il Senato approvasse la sua proposta.

Io faccio poi osservare che una cosa simile si dovrà anche fare in ordine a un articolo che è stato proposto dalla Commissione in aggiunta al progetto ministeriale. La Commissione propose una modificazione all'articolo 202; ma l'articolo 202 va pure collocato prima di alcuni degli articoli di cui il Ministero propone la modificazione. Quindi avremo già un precedente per questa proposta della Commissione.

Se l'onorevole Castelli non ha nessuna difficoltà, il Senato potrebbe proseguire a discutere i due articoli che io accennava, e quindi si verrebbe a prendere in considerazione la sua proposta.

Senatore CASTELLI E. La proposta che io aveva fatto, mirava a che il Senato fosse prevenuto, che quando si passasse alla discussione degli articoli 265 e 267, io intendevo di proporre una modificazione ad un articolo precedente, che non sarebbe stato messo in discussione. Sicuramente, se mi si riserva il diritto di proporre questa modificazione all'articolo 264, non vi è nessun inconveniente, che frattanto si discutano gli articoli 265 e 267, semprechè però non si passi oltre, vale a dire non si passi all'art. 2, che è quello appunto nel quale si comincia a trattare degli aumenti degli stipendi.

Io quindi aderisco pienamente all'osservazione dell'onorevole signor Presidente.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione, si procede oltre alla discussione del progetto, salvo a prendere poi a suo tempo in disamina la proposta annunciata dall'onorevole Castelli.

Do lettura dell'art. 265.

« I vice-pretori che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.

» I notai, i vice-cancellieri e le altre persone designate, giusta gli articoli 158 e 159, a supplire ai cancellieri di Pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la metà dello stipendio, le tasse dovute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'art. 155.

» Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, è dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio, che rimane disponibile, non oltre la metà anzidetta.

» Avvenendo la supplenza dei pretori o cancellieri di Pretura per inabilitazione, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti, se lo stipendio potesse considerarsi vacante. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Non essendovi opposizione, lo pongo ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 267. Tutte le spese riguardanti i locali, i mobili e le relative riparazioni per la Corte di Cassazione e le Corti d'Appello, sono a carico per metà dell'erario dello Stato e per metà del Comune in cui ha sede la Corte.

» Alla esecuzione dei lavori ed agli acquisti provvede il Governo, ed ogni differenza che sorga in proposito, è definita dal Ministro della giustizia. »

Il Senatore Giovacchino Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Prima di svolgere alcuna considerazione relativamente a questa proposta, domanderei all'onorevole signor Ministro, se mantiene quest'articolo, imperocchè mi pare che essendosi di comune accordo eliminata da questa discussione la questione della circoscrizione delle Corti d'Appello, e la questione della Corte di Cassazione, forse non sarebbe nè opportuno, nè urgente, discutere quest'articolo.

Se l'onorevole signor Ministro lo mantiene, allora solo svolgerò le mie considerazioni, non volendo per colpa mia far perdere tempo al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io in verità non vedo alcun rapporto tra questo articolo e la questione della Cassazione.

Sebbene sia stato approvato dal Senato un progetto di legge per l'istituzione di un'unica Corte di Cassazione, non si può sconoscere il fatto attuale dell'esistenza di quattro Corti supreme.

È regolare adunque che si provveda ai locali ed ai mobili per queste magistrature, nelle condizioni attuali, allo stesso modo che deesi provvedere per le Corti d'appello, che vi sono e vi saranno. Nella legge organica in vigore tutte queste spese per locali, per mobili e per riparazioni per la Corte di Cassazione e le Corti di appello, sono poste a carico dell'Erario.

Il progetto presentato dal mio predecessore, l'onorevole Raeli, le metteva a carico dei Comuni, in cui risiedono le dette Corti, per la ragione, che se lo Stato ha l'obbligo di provvedere a tutto ciò che si attiene all'amministrazione della giustizia, i Comuni che hanno il vantaggio di essere la sede di quei Corpi giudiziari debbono concorrere anch'essi, almeno, nelle spese che sono richieste per i locali e mobili di ufficio.

Io ho seguito una via di mezzo; e per la stessa considerazione che queste magistrature, mentre sono stabilite nell'interesse generale, pur tuttavia arrecano un vantaggio più diretto ed immediato ai cittadini dei Comuni in cui risiedono, ho proposto che le spese per locali, mobili e relative riparazioni sieno pagate per una metà dallo Stato, e per l'altra dai Comuni.

Ecco a che si riduce l'articolo. Spero perciò che il Senato non abbia difficoltà di votarlo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Conforme a quanto ha detto l'onorevole Guardasigilli, l'articolo oggi in vigore è così concepito: « Tutte le spese riguardanti i locali per mobilio, e relative riparazioni per le Corti di Cassazione e per le Corti d'Appello, sono a carico dello Stato e alle medesime provvede il Governo. » A quest'articolo sono proposte due notevolissime modificazioni: la prima che tutte le spese riguardanti locali, mobilio e relative riparazioni per le Corti di Cassazione e le Corti di Appello, stessero a carico, per metà del Comune in cui ha sede il Tribunale, l'altra cioè all'esecuzione dei lavori e degli acquisti, provvede solo il Governo; ma ogni differenza che sorge in proposito è definita dal Ministro della Giustizia.

Signori, non si tratta qui di porre a carico della generalità dei Comuni un lieve aggravio,

ma si tratta di porre a carico di alcuni Comuni aggravii fortissimi, e specialmente pel comune di Roma, soprattutto se la Camera dei Deputati voterà la legge che stabilisce l'unica Cassazione.

E qui debbo osservare all'onorevole signor Ministro, che per la città di Roma, si tratta di una spesa non indifferente, perchè naturalmente la Corte di Cassazione, come il Consiglio di Stato, come la Corte dei Conti, avrà d'uopo di un palazzo. Quindi non sarà una spesa di 3 o 400 lire, ma bensì potrà raggiungere 30 o 40 mila lire. Aggiunga a questa l'affitto del locale per la Corte d'Appello. Noi vediamo che a Brescia il solo affitto del locale non costa meno di 7,800 lire. Aggiunga poi tutte quante le spese di riparazione e dei mobili, aggiunga che il Ministro delle Finanze chiederà subito ai Comuni, dopo votata questa legge, che rimborsino a lui il valore di tutti i mobili delle Corti d'Appello e delle Corti di Cassazione. Aggiunga che tutti gli anni vi sono da fare importantissime riparazioni, e di questo abbiamo una conferma nel Bilancio stesso di quest'anno; poichè vi troviamo stanziati 20 mila lire per la Corte d'Appello di Venezia, 30 mila per la Corte d'Appello di Roma, 7,000 per la Corte d'Appello di altra città, di cui ora non rammento il nome. È facile quindi convincersi che tuttociò costituirebbe una gravissima spesa per i Comuni.

L'onorevole Guardasigilli torna in campo con la consueta teoria del vantaggio che ricaverà Roma dall'aver la Corte di Cassazione; ma allora, perchè egli non propone di porre a carico del Comune di Roma le spese per la Corte dei Conti e pel Consiglio di Stato, che danno lustro alla Capitale quanto può darlo la Corte di Cassazione?

Io credo che l'aggravio per il Comune di Roma sarebbe fortissimo, poichè non parmi che le sue finanze siano tanto floride da trovare indifferente la spesa di 70 ad 80 mila lire annue.

Del resto, come avvenne che quando la Commissione, composta dei più illustri giureconsulti ha fatto l'ordinamento che oggi è in vigore, non ha posto a carico dei Comuni, le spese che oggi vorrebbe imporre loro l'onor. Ministro attuale come voleva il suo predecessore? Essi che hanno studiato la questione, perchè hanno messo a carico dei Comuni le spese per i tribunali di Circondario, e non hanno mai pensato di porre

a loro carico questa spesa delle Corti di Appello e di Cassazione?

Io nell'interesse dei Comuni principali d'Italia, che sono appunto quelli che hanno le finanze in meno florido stato, persisterei nella mia domanda, ove la Commissione e l'onor. signor Ministro si ostinassero a chieder che il Senato votasse questo nuovo aggravio. E a ciò m'induce pur anco il pensiero, che a queste riforme non si collega nessun miglioramento di condizioni per l'impiegato, non trattandosi che semplicemente di un beneficio per il bilancio dello Stato.

L'onorevole Guardasigilli ha calcolato che questa disposizione di legge procurava un'economia di 60 mila lire all'erario; ma questa economia sarà molto maggiore, poichè bisogna aggiungerci tutte le pigioni dei locali demaniali, che ora non figurano nel bilancio dello Stato.

E su questa prima parte dell'articolo non aggiungerò nessun altro commento; dirò solamente alcune parole sulla seconda parte della proposta del Governo, nella quale non solo il signor Ministro di Grazia e Giustizia vuole porre a carico dei Comuni, spese che a mio avviso non sono nemmeno d'indole comunale, ma vuole altresì che il Governo possa ordinare queste spese, senza che i Comuni abbiano neppur a reclamare. Egli si riserva il diritto di decidere inappellabilmente.

Io mi rendo sventuratamente ragione di questa proposta; egli è trascinato a farla dalle molte questioni che sono sorte tra Municipii ed il Governo, in questioni molto simili a questa, che può sollevare l'applicazione del presente articolo.

L'onorevole signor Guardasigilli naturalmente considera la questione solo dal lato governativo; ma chi ha avuto parte nelle amministrazioni comunali, crede che i Municipii in questa questione, molte volte, per non dir sempre, avevano ragione; e ora che cosa avverrà con quella disposizione? Avverrà che i Comuni saranno condannati inappellabilmente senza che possano invocare giustizia.

Veramente ciò mi pare offenda quelle consuetudini giudiziarie, quelle consuetudini di equità che regnano in tutti i paesi governati liberamente, e che si faccia un passo indietro. Io credo che noi dobbiamo sempre camminare avanti; quindi, mi permetta l'onorevole signor Ministro di insistere perchè egli ritiri questa proposta che non mi pare giusta, che non mi pare si

colleghi per nulla al progetto di legge sull'ordinamento giudiziario; proposta che a mio avviso potrebbe avere conseguenze gravissime, potrebbe far dubitare della giustizia distributiva del paese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto alla seconda parte dell'articolo 267, io non ho difficoltà a che le ultime parole ne sieno tolte, lasciando alla giustizia ordinaria la risoluzione delle possibili controversie relativamente alle spese per mobili e riparazioni ai locali delle Corti.

Io proposi l'articolo nel modo che è redatto, perchè mi parve che non si avesse potuto dubitare dell'equità del Ministro nel risolvere una questione di spese; ma quando un dubbio di questa natura si vede sorgere, è mio dovere, come Ministro della Giustizia, di non insistere perchè si deroghi alle regole comuni. Epperò, ripeto, non ho difficoltà a che sia modificato il secondo comma dell'articolo 267 nei seguenti termini: « Alla esecuzione dei lavori e degli acquisti, provvede il Governo, ed ogni differenza che sorga in proposito sarà definita dall'autorità competente. »

Quanto poi alla prima parte dell'articolo, mi permetta l'onorevole Senatore Pepoli, di non ripetere le ragioni che m'indussero a modificarla, discostandomi da ciò che aveano fatto i miei predecessori, perchè esse sono di tanta evidenza che mi sembra superflua ogni dimostrazione.

È risaputo che le Corti di Appello esercitano il loro ufficio nell'interesse delle varie provincie comprese sotto la loro giurisdizione, e che la Cassazione poi (quando sarà unica) l'eserciterà nell'interesse generale di tutto il Regno; ma non si può negare, io diceva, l'utile ed il vantaggio maggiore, che, in confronto delle altre, ne ritraggono le città che hanno la fortuna di esser sedi di una Corte di Appello, e molto più poi quella che potrà esser sede della Corte di Cassazione. Se adunque vi ha per queste magistrature, oltre interesse generale, un interesse locale, sembrami che sia informata a principii di equità la proposta da me presentata, di dividere fra lo Stato ed il Comune, ove esse risiedono, le spese dianzi accennate.

Ed io credo che la città di Roma dovrebbe

essere ben contenta di contribuire alla metà delle spese per i locali e mobili della Corte di Cassazione, se avesse la fortuna di divenire la sede del supremo magistrato del Regno. E se avessi l'onore di essere, o Sindaco della città di Roma, o membro del suo Consiglio comunale, accetterei volentieri l'obbligo di soddisfare non solo per metà, ma per intero le dette spese, purchè si concedesse a Roma questo gran privilegio.

Per queste ragioni, raccomando al Senato l'accettazione dell'articolo.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io sono in debito di dichiarare innanzitutto, che le considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Pepoli hanno lasciato nell'animo della Commissione una profonda impressione; ed aggiungo, che, se per avventura l'onorevole Ministro Guardasigilli non avesse con lodevole longanimità consentito ad eliminare l'ultima parte dell'articolo, quella cioè che lascia arbitro il Ministro di Grazia e Giustizia di definire le controversie che insorgono tra i Comuni ed il Governo, probabilmente la Commissione avrebbe giudicato di doversi associare alle considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Pepoli.

Con tale concessione, pare a me che si sia attenuata di molto la portata e l'asprezza di questa disposizione combattuta dall'onorevole Pepoli.

La Commissione sarebbe ben disposta ad entrare in una via di nuove concessioni, e ad adottare qualche temperamento, il quale io mi lusingo potrebbe soddisfare ai desideri dell'onorevole Senatore Pepoli.

L'articolo è formulato così: « Tutte le spese, riguardanti i locali, i mobili e le relative riparazioni per la Corte di Cassazione e le Corti d'Appello, sono a carico per metà dell'erario dello Stato e per metà del Comune in cui ha sede la Corte. »

Ciò essendo, non sarebbe forse prudente consiglio di introdurre una distinzione?

Che i locali rimangano a carico del Comune che ha l'onore di essere sede di una Corte di Cassazione od Appello, sta bene; ma pare che sia alquanto disputabile e duro il gettar anche sulle spalle del Comune le spese riguardanti i mobili e le relative riparazioni; questo sembra soverchio.

Io dunque proporrei, a nome della Commissione, questo secondo temperamento anche per

soddisfare il desiderio dell'onorevole Senatore Pepoli.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di formulare la sua proposta.

La Commissione d'accordo col signor Ministro Guardasigilli propone di modificare l'articolo 267 nei termini seguenti:

« Tutte le spese riguardanti i locali e le relative riparazioni per le Corti di Cassazione e le Corti d'Appello, sono a carico, per metà dell'Erario dello Stato e per metà del Comune dove ha sede la Corte. All'esecuzione dei lavori provvede il Governo. Ove sorga questione col Comune, sarà risolta nei modi di legge. Le spese per i mobili sono a carico dello Stato. »

Se nessuno chiede più di parlare, pongo ai voti quest'articolo emendato.

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Ora prego l'onorevole Relatore della Commissione a dire se sarebbe in grado di riferire sulle proposte fatte dall'onorevole Senatore Mirabelli intorno all'articolo 155.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io mi reco a premura di ragguagliare il Senato sui risultati della disamina che ha fatto la sua Commissione dei due emendamenti proposti nella tornata di ieri dall'onorevole Senatore Mirabelli. Il primo emendamento è formulato nei seguenti termini: « Sui diritti originali di cancelleria che, a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, è riservato al cancelliere o a chi ne fa le veci, il 10 per 100, ed è ripartito in fine di ogni mese fra il cancelliere, i vice-cancellieri e i vice-cancellieri aggiunti, in proporzione dei loro rispettivi stipendi, prelevato però un vigesimo a favore del cancelliere. »

Esporrò brevemente le ragioni onde fu mossa la Commissione nel dare unanime il suo suffragio a questo primo emendamento. La Commissione l'ha accolto con lieto animo; perchè esso entrava nello stesso ordine d'idee che io ebbi l'opportunità di esporvi nella tornata di ieri. Per verità, noi avevamo adombrato col nostro ordine del giorno (di cui ho avuto l'onore di dar lettura al Senato nella stessa tornata) un sistema alquanto più largo, più radicale. Ma ci piace di contentarci per ora di un concetto più ristretto sì, ma che pure provvede ai bisogni urgenti. Noi intendevamo di rimuovere, di emendare un sistema vizioso inaugurato

dalla legge organica giudiziaria vigente, per il quale tutta la massa degli emolumenti e dei proventi delle cancellerie si assorbe dai capi di esse, lasciando scarsissimamente o niente affatto remunerati i vice-cancellieri e gli altri impiegati delle cancellerie stesse.

Se non che, abbiamo pure tenuto conto di una giusta osservazione, che presentava anche in via di sotto-emendamento l'onorevole Senatore Miraglia, il quale pensava che fosse anche convenevole di attribuire la prelevazione di un vigesimo nel dividendo al cancelliere-capo, e questo muovendo da una considerazione molto semplice. Questa prelevazione del vigesimo si può considerare veramente come il corrispettivo della responsabilità maggiore che assume il cancelliere in capo.

Vero egli è, che nè la legge di ordinamento giudiziario, nè il regolamento, riconoscono il concentramento esclusivo della responsabilità nella persona del cancelliere-capo. Ed in vero, questo non è nella lettera della legge, come non è nei suoi intendimenti, perciocchè la responsabilità di un ufficio è condivisa da coloro che ne assumono divisamente l'incarico, e sarebbe pericoloso sistema l'accentrarla tutta nella persona del cancelliere-capo.

Ma d'altra parte non è men vero che il cancelliere-capo assume una responsabilità alquanto più diretta, specialmente rimpetto ai terzi, nelle conseguenze le quali potrebbero per avventura sorgere da falsificazioni, da dispersioni di valori, perchè sventuratamente il nostro sistema delle cancellerie, costituisce i cancellieri agenti di percezione. E però la vostra Commissione ha insistito su questa modificazione dell'emendamento, e l'onorevole Mirabelli l'accettava.

La Commissione adunque vi presenta l'emendamento del Senatore Mirabelli con questa modificazione. Questo in quanto al primo emendamento.

Il secondo si riferisce all'articolo posteriore 156.

PRESIDENTE. Sarà meglio che ci occupiamo ora dell'articolo 155. Quando questo sarà votato, si passerà all'articolo 156.

Prego l'onorevole Relatore a far passare alla Presidenza la proposta della Commissione.

Essa è così concepita:

« Sui diritti originali di cancelleria, che, a termini delle tariffe, sono destinati allo Stato, è riservato al Cancelliere od a chi ne fa le veci, il dieci per cento, ed è ripartito in fine

di ogni mese fra il Cancelliere, i Vice-Cancellieri, ed i Vice-Cancellieri aggiunti, in proporzione dei rispettivi stipendi, prelevato però un vigesimo a favore del Cancelliere. »

È aperta la discussione su questa proposta del Senatore Mirabelli alla quale va aggiunto un sotto-emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io proporrei di sopprimere l'aggiunta di quel vigesimo; esso è sì poca cosa che non merita veramente che il Senato se ne occupi legislativamente.

Ieri osservavo che un settimo di un decimo, quel settimo che vuoi accordare, mi sembra, nell'altro articolo, agli alunni, e che credo sia rimasto....

Voci. No. No...

Senatore FINALI.... Bene; quel settimo, ripeto, mi pareva pure cosa da nulla e della quale non doveva occuparsi il Senato. Lo stesso dico di questo vigesimo, che è la metà di un decimo ed è un nonnulla da non meritare davvero, che se ne faccia menzione in questa legge. Dalle Tabelle che sono comprese negli allegati di questo progetto di legge, il Senato può facilmente comprendere di che cosa si tratta.

Per la Corte di Appello della provincia di Ancona sono, se non erro, L. 17, 75 in un anno; per la Corte di Appello di Aquila questo vigesimo ammonta alla ingente somma di 50 centesimi; e per la Corte di Appello di Napoli, la quale, come tutti sanno, ha affari più gravi e giurisdizione più vasta, essendovi sottoposta maggior popolazione, l'ammontare di questo vigesimo è di 450 lire.

Di modo che, se non abbandoniamo queste piccole somme ai regolamenti, che cosa rimarrà loro? E che diverranno le leggi se si mettono a regolare cose di tal fatta? Quindi io aderisco al principio dell'onorevole Senatore Mirabelli, il quale aggiunge alle disposizioni del regolamento del 1865, soltanto ciò che mancava, perchè non è disposizione nuova questa del decimo che spetta al cancelliere; questa si trova già nella legge del 1865; soltanto in quella legge si diceva, che questo decimo era devoluto al cancelliere a norma dei regolamenti, e non si stabiliva altra disposizione. Ora, la legge attuale completa le disposizioni di quella del 1865, e dice: fate, di questo 10 p. 0/0, la distribuzione che è indicata nell'emendamento Mira-

belli. Ma fermiamoci lì, non andiamo fino a dire con una legge che il cancelliere della Corte d'Appello d'Ancona percepirebbe lire 17 e cent. 75 all'anno, perchè non val la pena di spingere tant'oltre le disposizioni di questa legge.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io convengo con l'onorevole Senatore Finali che il prelevamento di un ventesimo sul 10 p. 0/0, sarebbe così piccola somma che poco gioverebbe al cancelliere, e non vale la pena che il Senato se ne occupi. Ma non è possibile dissimulare che la responsabilità del cancelliere è infinitamente maggiore di quella dei vice-cancellieri. Ora, lo stabilire in modo assoluto che questo 10 p. 0/0 degli atti originali sia ripartito assolutamente in ragione di stipendio, pone il cancelliere in una condizione troppo inferiore e non corrispondente alla responsabilità che ha. Io quindi, per conciliare le cose, proporrei che si dicesse che dal 10 p. 0/0, riservato dalla legge a favore del cancelliere, si prelevasse un decimo a suo favore, e gli altri 9 decimi fossero ripartiti fra lui ed i vice-cancellieri in proporzione del rispettivo stipendio.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Il cancelliere ha la responsabilità della direzione e della vigilanza; i vice-cancellieri hanno la responsabilità dell'ufficio speciale a cui soprintendono. Si comprende, che il capo abbia una responsabilità maggiore degli ufficiali che da lui dipendono; ma queste diversità di responsabilità, sono state già misurate nella fissazione degli stipendii; e ne volete una prova?

Il cancelliere della Corte d'Appello ha uno stipendio ch'è nel massimo di lire 4500 e quello del vice-cancelliere è di lire 2200; di modo che, volendo misurare la responsabilità del cancelliere e dei vice-cancellieri dagli stipendii, il cancelliere ha il doppio della responsabilità che ha il vice-cancelliere.

Ora, essendo l'aggio un aumento di stipendio, il cancelliere che piglia una parte rispondente al suo stipendio, può esser contento.

La prelevazione del decimo proposta dall'onorevole Castelli può essere molto e può essere poco, poichè avete cancellerie ricche e cancellerie povere; noi dobbiamo stabilire una norma che si adatti a tutte.

Io ho accettato il sotto-emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia per conciliazione; ma il mio pensiero, il mio primitivo concetto è questo: siamo logici: seguiamo il criterio della legge. La legge ha misurato la responsabilità del cancelliere e del vice-cancelliere nella fissazione degli stipendii; ha riconosciuto che la responsabilità del cancelliere è più di quella dei vice-cancellieri, e tenendone ragione, ha fissato uno stipendio maggiore al cancelliere, uno stipendio minore al vice-cancelliere. Distribuiamo dunque a misura degli stipendii il 10 0/0, perchè così verremo a ripartire l'aggio in proporzione delle rispettive responsabilità.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa proposta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho difficoltà ad accettare questa proposta; e me ne rimetto alla prudenza del Senato. Ma debbo dire che mi sono sembrate gravi le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Mirabelli. Noi abbiamo una regola per la divisione di quest'aggio già definita dalla legge. Questa regola sta negli stipendii attribuiti al cancelliere ed al vice-cancelliere in proporzione dei loro uffici e della loro responsabilità. Ora, se si vuole dividere fra essi l'aggio bisogna seguire, per non errare, o per errare meno, il criterio medesimo che ha avuto il legislatore nello stabilire il rispettivo stipendio. Del resto, io me ne rimetto al giudizio del Senato.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. La Commissione ha esposto le ragioni per le quali ha creduto di accettare il sotto-emendamento proposto nella tornata di ieri dall'onorevole Senatore Miraglia e concordato collo stesso Senatore Mirabelli; ebbene; per quanto le osservazioni dell'onorevole Finali potessero avere un valore, per verità, anche noi abbiamo creduto di accettare il sotto-emendamento per le ragioni che già ho esposte e che non ripeterò, per non istancare il Senato.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla votazione sopra l'emendamento, fino al punto in cui si parla del trattamento del vice-cancelliere.

Si voterà in seguito sopra la parte dell'articolo che ha dato luogo a discussione:

« Articolo 155. Sui diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devo-

luti allo Stato, è riservato al Cancelliere, od a chi ne fa le veci, il dieci per cento ed è ripartito in fine di ogni mese tra il Cancelliere, i Vice-Cancellieri, ed i Vice-Cancellieri aggiunti, in proporzione dei loro stipendi.»

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'ultima parte così concepita:

« Prelevato però un vigesimo.... »

Senatore CASTELLI E. Io ho proposto un sottomendamento a questo riguardo.

PRESIDENTE. Favorisca di farlo passare al banco della Presidenza.

Senatore CASTELLI E. La mia proposta consiste nel sostituire al *vigesimo* il *decimo*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi astengo dal votare su questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Senatore Castelli, che sostituisce il *decimo* al *vigesimo*.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti la proposta per un *vigesimo*.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Passeremo all'art. 156, di cui do lettura:

« Coi diritti attribuiti dalle tariffe ai Cancellieri, devono questi sostenere:

» 1. le spese di ufficio per la Cancelleria, e quanto alle preture, anche quelle per le sale d'udienza;

» 2. le retribuzioni agli scrivani necessari alla Cancelleria;

» 3. le retribuzioni agli scrivani necessari alle segreterie del Pubblico Ministero presso i Tribunali e le Corti.

» Quando l'ammontare dei diritti di copia ecceda l'importare delle spese indicate ai numeri 1, 2 e 3, e di altre che siano imposte dalla legge ai Cancellieri, l'eccedente sarà assegnato per un quinto al Cancelliere, per due quinti ai Vice-Cancellieri, e Vice-Cancellieri aggiunti, per un quinto agli scrivani a titolo di retribuzione straordinaria, in ragione dell'opera prestata. L'altro quinto sarà destinato alle spese straordinarie di servizio.

» Nelle Cancellerie che hanno, oltre il Cancelliere, un solo Vice-Cancelliere, od un solo Vice-Cancelliere aggiunto, i primi tre quinti saranno divisi in parti eguali tra essi.

» Gli alunni delle Cancellerie e delle segreterie del Ministero Pubblico concorreranno cogli

scrivani alla partecipazione dei diritti di copia attribuiti dalle tariffe ai Cancellieri.

» Con regolamento saranno determinate le norme per la esecuzione di questo articolo, e per la ammissione degli scrivani nelle Cancellerie.»

Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. L'emendamento proposto a quest'articolo dall'onorevole Senatore Mirabelli è formulato in questi termini:

« Art. 156. Gli altri diritti attribuiti ai cancellieri dalle tariffe e quelli d'indennità di viaggio, appartengono ai cancellieri medesimi, coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine qui indicato, gli oneri seguenti:

» 1. Di sopperire alle spese di ufficio per la cancelleria ed a quelle occorrenti per le sale di udienza quanto alle preture;

» 2. Di retribuire gli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive, in quel numero e modo che sarà stabilito dal regolamento;

» 3. Di provvedere pure e di retribuire gli scrivani che fossero necessari alle segreterie del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali.

» Qualora l'importare dei dritti percetti in un anno non basti a supplire alle spese sovraccennate, vi provvede sussidiariamente il Governo.

» Quando l'ammontare de'dritti suespressi ecceda l'importare delle spese contemplate ai numeri 1, 2, 3, e di quelle che sieno altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente sarà assegnato per una parte al cancelliere, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, da dividersi fra essi colle norme dell'articolo precedente; un'altra agli impiegati di cancelleria e scrivani a titolo di retribuzione straordinaria ed in ragione dei servizi prestati, ed un'altra parte infine sarà destinata a sopperire a spese straordinarie di servizio, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento.

» Saranno pure nel regolamento, od in apposito R. Decreto stabilite le ulteriori norme pel numero, per l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, per la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e per l'esecuzione di ogni altra parte di questo articolo. »

Dalla lettura di questo emendamento, il Senato vedrà, come l'onorevole Senatore Mirabelli logicamente è stato condotto ad estendere il suo concetto di riforma, guidato dagli stessi criterii rispetto alla ripartizione dei proventi di cancelleria attinenti ai dritti di copia che formano materia del posteriore articolo 156. Non si po-

teva certamente seguire un sistema diverso; era anzi giustificato pienamente un provvedimento per il quale si riparava agli stessi sconci, si correggevano gli stessi errori, in quanto alla più equa e migliore distribuzione dei diritti di copia, attribuiti ai cancellieri col vigente ordinamento. Sotto questo rapporto adunque, la vostra Commissione non poteva negare il suo suffragio e glie lo ha accordato unanime.

La Commissione ha creduto altresì di occuparsi di un dubbio sollevato dall'onorevole Senatore De Filippo nella tornata d'ieri. Egli faceva osservare all'onorevole Guardasigilli come, nell'articolo modificato dalla Commissione, si era omessa una parte dell'articolo corrispondente della legge organica giudiziaria; quella parte cioè dell'articolo che provvede ai casi delle deficienze negli introiti delle cancellerie per sopperire alle spese occorrenti e chiamava in sussidio il Governo a provvedere.

Il dubbio elevato dall'onorevole De Filippo è stato occasione di rettificare un'inesattezza di redazione.

E dico così, perocchè chi abbia dato uno sguardo alla Relazione della Commissione, avrà scorto sicuramente come la Commissione si è molto occupata ed intrattenuta sulle ragioni per le quali non credeva di poter accettare i nuovi articoli sostituiti alla legge organica dall'onorevole Ministro Guardasigilli. Coll'articolo 156 del progetto ministeriale era intendimento del Ministro, di esonerare lo Stato dall'obbligo sussidiario di provvedere, nel caso di deficienza dei diritti di cancelleria. La Commissione ha creduto per l'opposto, che non fosse il caso di esonerare lo Stato, e le ragioni onde fu mossa la Commissione erano evidentissime.

Due ipotesi si possono avverare: o l'eccedenza, e allora vi sarà luogo a distribuzione; o la deficienza: e allora, come volete che lo Stato si sciolga dall'obbligo sussidiario di provvedere in caso di deficienza dei diritti di cancelleria? Se questo avvenisse, non si troverebbe giammai un cancelliere che in tal caso si volesse addossare il carico di sopperire del proprio alle spese inerenti al servizio delle cancellerie.

Adunque, quando quest'obbligo non si può disconoscere, non si può evitare, io trovo che altro non resta se non riparare all'omissione corsa nella redazione dell'articolo 156, includendovi l'obbligo sussidiario dello Stato nel caso di deficienza.

Io ho fiducia che l'onorevole Guardasigilli apprezzerà la giustezza di queste osservazioni, e vorrà egli stesso accettare questa parte del contro-progetto, innestata all'emendamento del Senatore Mirabelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho due osservazioni a fare sopra la nuova compilazione di quest'articolo 156.

La prima osservazione è rivolta a scagionarmi dell'accusa fattami dall'onorevole mio amico il Senatore De Filippo, circa la soppressione del secondo comma dell'articolo medesimo, e alla quale oggi ha fatto eco la Commissione.

Diceva l'onorevole Senatore De Filippo: è vero che nel mio progetto di legge presentato alla Camera elettiva, vi era una disposizione identica a quella che voi avete presentata col nuovo progetto, val quanto dire la soppressione del secondo comma dell'articolo 156, nel quale è stabilito, che qualora l'ammontare dei diritti di copia non sia sufficiente alle spese indicate nell'articolo medesimo, vi debba provvedere sussidiariamente il Governo; ma, soggiungeva: voi togliete quest'obbligo al Governo, senza accrescere i proventi di cancelleria come io aveva cercato di fare nel progetto che aveva presentato. E in verità sarebbe grave l'obbligo, se la cosa fosse realmente nei termini da lui indicati. Ma devo notare che, se nella tariffa civile l'onorevole De Filippo aveva provveduto a questi bisogni, anche nel progetto di legge per la tariffa, ora presentato alla Camera, si provvede appunto a ciò, essendovi un aumento per gli introiti di cancelleria.

La seconda ragione che mi indusse a togliere questo sussidio da parte del Governo, fu, permettete che lo dica, un certo abuso che vi è presso talune Corti e tribunali, di accrescere il numero degli scrivani; e siccome tra queste spese di cui si parla nell'articolo 156, vi è nel numero 2.° la retribuzione agli scrivani necessari al servizio, ordinariamente succede che il numero degli scrivani si accresce, ed accrescendosi, non si trovano poi i proventi della cancelleria sufficienti per potere soddisfare le spese.

Vi è stata da ultimo una terza ragione e più importante, ed è che, malgrado questa possibile larghezza nell'accrescere il numero degli

scrivani, effettivamente lo Stato ha contribuito poco o nulla nel corso degli anni passati, per aumento di spese nelle cancellerie. Nel 1869 infatti si sono dovute accordare alle cancellerie, per sussidii, a termini dell'articolo 156, lire 13,022, nelle quali è compreso uno straordinario sussidio alla cancelleria della Corte di Cassazione di Torino ammontante a lire 6481,09; ma poi nel 1870 non si è accordato per tutto il Regno, che la cifra di lire 611, e nel 1871 si è arrivato a lire 1895. Ridotti in così angusti limiti i sussidii che sono stati necessari per le cancellerie, in verità mi parve che avesse potuto scomparire dall'articolo medesimo questa disposizione, nella fiducia che con un po' di maggior buon volere, e di maggiore vigilanza, si sarebbe tolta questa speranza nei cancellieri, che li fa alcune volte essere un po' larghi nell'accrescere il numero degli scrivani.

La seconda osservazione che dovrei fare all'articolo come è stato formolato; è sulla parola *parte*. Perchè si è detto: di questi proventi sarà attribuita una parte ai cancellieri e ai vice-cancellieri, per dividerla tra di loro colla norma di cui all'articolo precedente; una parte per gli scrivani, una parte per le spese possibili della cancelleria medesima.....

Senatore MIRABELLI. È l'articolo attuale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Scusi, la parte non so a che si riferisca; perchè la parola *parte* è indeterminata. Sarebbe meglio dire un *quinto*, un *decimo*, un *ottavo*...

Senatore MIRABELLI. È indicato nel regolamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo sia meglio determinarlo nella legge; se ne volete fare tre parti, dite *un terzo... un terzo... un terzo*. se ne volete fare due parti, direte *una metà..; una metà*. Insomma una delle ragioni per cui nel progetto si è cercato di determinare questa materia, è precisamente quella di non rendere i cancellieri arbitri della divisione di questi proventi, in modo da farla con poca equità, ritenendo molto per sè, e dando poco agli altri. Quindi io crederei che volendo una volta risolvere questa questione, fosse più opportuno di stabilire il modo di dividere i proventi indicandone fin d'ora la precisa proporzione.

Per queste ragioni, io credo che il Senato potrebbe senza scrupolo togliere quel comma...

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... che porta un

peso possibile a carico dello Stato, di dover cioè sopperire ai bisogni dei cancellieri, con sussidio.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Insino a che il Ministro Guardasigilli ha discorso nel senso di rimuovere da sè ciò che egli ha chiamato accusa (ma che accusa non è, e me ne sarei ben guardato; il Senato in ciò, mi renderà giustizia, non avendo io ieri mosso che un semplice dubbio sui motivi che lo potevano spingere a sopprimere il 4° alinea dell'articolo 156), io ho taciuto; ma quando come conseguenza degli adottati argomenti, egli insiste nella proposta soppressione.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, no, non ho insistito.

Senatore DE FILIPPO..... allora ho sentito il dovere di rispondere e di osservare che le ragioni addotte dal Ministro non reggono. In sostanza, egli non c'è venuto a dire, che questa spesa sia assolutamente da cancellarsi, poichè egli, Guardasigilli, se veramente si fosse creduto autorizzato a farlo, non l'avrebbe più scritta nel bilancio.

Dunque, e precisamente tenendo la sua medesima via sulla probabilità, innanzi tutto, egli è venuto a dirci, che appunto per supplire alla mancanza d'introiti sufficienti delle cancellerie, eransi aggiunte al principio dell'articolo, le parole: *tariffe giudiziarie*, le quali secondo il nuovo progetto già presentato alla Camera, aumentano i dritti dei Cancellieri. Ma mi perdoni l'onorevole Ministro, egli è giureconsulto troppo avveduto, perchè abbia ad appoggiarsi su tale argomento che non ha alcuna efficacia; l'articolo 257 parla de' diritti attuali, e non già de' diritti nascenti da tariffe *in fieri*, che non sappiamo se saranno discusse ed attuate; la legge va in attività colle tariffe esistenti, quindi i proventi dei cancellieri non mutano affatto.

Il secondo argomento messo innanzi dal Ministro è questo. Il sussidio governativo, egli ha detto, non è stato necessario da parecchi anni, ossia da che l'ordinamento giudiziario è in vigore, se non in piccola parte.

Ma, io rispondo; questo significa che invece di inscrivere sul bilancio di Grazia e Giustizia trecento mila lire, come attualmente è previsto, vi si iscriverà una somma minore; ma

a questa somma, per piccola che sia, bisognerà pur provvedere. Nè il sussidio che si è pagato negli anni decorsi è andato sempre scemando, per credere che fra un anno o due non ve ne sia più bisogno. Io mi auguro che ciò avvenga; ma se il fatto ci darà torto, obbligheremo noi il Cancelliere a provvedere co' suoi mezzi, ovvero priveremo noi gli alunni e gli scrivani, anche di quello scarso e misero emolumento che ora la legge loro concede? Dopo queste osservazioni, dichiaro che sono pienamente d'accordo in ciò, che il sussidio governativo abbia certamente a scomparire dall'articolo in discussione; poichè anch'io credo che, anzichè essere eccitamento al lavoro, porga un motivo d'inerzia all'impiegato, una volta ch'egli è sicuro di percepire il suo stipendio alla fine del mese.

Ma ciò si farà, ciò si dovrà fare quando, sia con la pubblicazione delle nuove tariffe, od altrimenti si sarà riusciti a migliorare alquanto l'introito ed i proventi delle cancellerie, e non si correrà più il rischio, che degl'infelici impiegati i quali, bene o male, han prestato l'opera loro, abbiano a restare in fin de'conti, come suol dirsi, con le mani piene di mosche.

Epperò, ringraziando la Commissione, di essere stata del mio avviso, prego il Senato di votare la proposta sua.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Prendo la parola per dare uno schiarimento sui dubbii circa la forma, sollevati dall'onorevole Guardasigilli.

L'art. 155 della legge organica, or ora modificato dal Senato, si rimetteva al Regolamento per la ripartizione.

Il Regolamento fissava la ripartizione in modo poco equo, e per correggerla si è emendato l'articolo 155.

Quanto ai dritti di copia, l'art. 156 se ne rimetteva al Regolamento, e l'articolo formulato d'accordo colla Commissione se ne rimette anche al Regolamento; poichè la ripartizione ivi fatta è giusta, tranne in quella parte che riguarda la suddivisione tra il cancelliere ed i vice-cancellieri. Questa è la ragione per la quale nella novella compilazione dell'art. 156 è detto: « Una parte spettante al cancelliere » aggiungendosi, che sarà divisa fra il cancelliere ed i vice-cancellieri, secondo l'articolo precedente, un'altra parte spettante agli scrivani secondo le norme del Regolamento, perchè in ciò il Regolamento rimane fermo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che si potrebbe dire: un terzo... un terzo... un terzo, cioè che quelle somme saranno divise in tre parti.

PRESIDENTE. Sarà opportuno che io dia di nuovo lettura della proposta del Senatore Mirabelli per vedere quale parte può essere accettata dal signor Ministro; tanto più, che l'onorevole Senatore Mirabelli pare disposto a fare qualche modificazione di testo.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore della Commissione.

Senatore VACCA, *Relatore*. La Commissione accettava l'emendamento nei termini in cui l'ha proposto l'onorevole Senatore Mirabelli, perciocchè la variante che introduce nell'articolo 156, è conforme allo stesso criterio tenuto per l'altro articolo 155, val quanto dire, la proporzione rispettiva degli stipendi loro; il che importa, che la distribuzione si faccia fra il cancelliere e i vice-cancellieri secondo le norme dei rispettivi stipendi. Questo è il senso della variante. Dunque le regole e le norme sono nel Regolamento e non vediamo nessuna ragione perchè si abbia a modificare il Regolamento stesso.

PRESIDENTE. Si darà lettura dell'articolo 156 modificato.

(*Vedi sopra.*)

Colla proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli stata accettata dalla Commissione, come il Senato ha inteso, si mantiene quella disposizione che è stata oggetto d'osservazioni da parte dell'onorevole Senatore De Filippo, vale a dire, il primo capoverso dell'articolo 156 della legge organica giudiziaria ora vigente, che provvede al sussidiario intervento del Governo, nel caso in cui i diritti di cui parla l'articolo, non siano sufficienti a sostenere tutti quei pesi che sono nell'articolo medesimo contemplati.

Per questa parte l'onorevole Guardasigilli mantiene la sua proposta, la quale sopprime un comma di quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo gli schiarimenti, dati dall'onorevole De Filippo e dalla Commissione, io non insisto perchè si venga a questa soppressione. Voti pure il Senato l'articolo com'è. Ripeto; io avrei desiderato che quel comma non vi fosse, perchè crea una speranza

di *sine cura*; ma quando dall'altra parte si teme che effettivamente potessero un giorno mancare i fondi necessari per mantenerle cancellerie, e che quel comma contenga un possibile rimedio per questo male, che spero non si verificherà, io non mi oppongo a che sia mantenuto.

PRESIDENTE. Avverto che, se si crede che la votazione debba farsi per divisione, è necessario che se ne faccia la proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io consento che si voti l'articolo intero.

PRESIDENTE. L'articolo essendo già stato riletto, non si leggerà nuovamente e lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vice-cancellieri presso un'autorità giudiziaria, possono in caso di urgenza essere assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria, ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari e sotto-segretari comunali del luogo.

« Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti. »

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'articolo sul quale cade la modificazione testè proposta dall'onorevole Senatore Castelli.

*Una voce.* Ci sarebbe l'articolo 202.

PRESIDENTE. Siccome l'articolo 202, dà luogo a gravissima discussione, non crederei conveniente che s'intraprendesse alla fine della seduta.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io ho domandato la parola per fare una proposta aggiuntiva all'articolo 39 già votato.

In questa votazione che è stata duplice, si era primieramente proposto che fossero assoggettati ad esame pratico i vice-Pretori, i laureati in legge, i Procuratori laureati ed i Notari laureati: questa proposta venne dal Senato rigettata. Allora fu posta ai voti una seconda proposta; che non contemplando più i vice-Pretori, contemplava gli Avvocati patrocinanti,

i Procuratori e i Notai laureati in legge. Anche questa proposta, e mi permetto di dire che credo per equivoco, venne rigettata.

Ma equivoco o non equivoco, venne rigettata, e non ci si può tornar sopra. Io credo però che si possa tuttavia mettere ai voti se debbono esser soggetti a questo esame pratico i Procuratori ed i Notai laureati in legge.

La proposta è evidentemente più semplice e più ristretta di quella che dette luogo alle due anzidette votazioni. Io credo, e molti credono con me, e ritengono che sia una garanzia indispensabile, perchè, i Procuratori, tuttochè laureati in legge, ed i Notai, per quanto siano e possano essere abilissimi, coll'esercizio delle loro rispettive professioni, non danno guarenzie sufficienti, di avere quelle cognizioni e quella pratica che sono necessarie per esercitare le funzioni giudiziarie. La stessa obiezione non vi sarebbe stata per i Vice-Pretori, i quali sostengono funzioni pretoriali, e anche per gli Avvocati, i quali per la specialità del loro ministero esercitano funzioni che sono affini a quelle giudiziarie, specialmente se trattasi di Avvocati patrocinanti in materia penale, i quali evidentemente devono avere cognizioni, se non identiche, affini a quelle del Magistrato; lo stesso invece non si può dire del Procuratore e del Notaio, i quali saranno certo abilissimi nella loro rispettiva professione, ma ciò non vuol dire che siano in grado di far bene e con buon esito i Pretori.

Quindi io proporrei al Senato, che un'aggiunta a quell'articolo si mettesse in fine di esso, ciò che era stato proposto per tutti, cioè che quanto ai procuratori ed ai notai laureati in legge, si richiede egualmente l'esame di abilitazione pratico, prescritto dall'articolo 23.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Castelli, a voler trasmettere la sua proposta alla Commissione, la quale esaminerà, se non vi faccia ostacolo, per avventura, la votazione avvenuta sopra altre due proposte, stantechè, il Senato non vorrà disdirsi.

Il Senato avrà poi a deliberare in proposito nella seduta di lunedì.

L'ora essendo tarda, si rimanda il seguito della discussione a lunedì.

Ordine del giorno; al tocco, riunione negli uffici; alle ore due, seduta pubblica per la continuazione della discussione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 6).